

RPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-648	del 27/10/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Supporto tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle Acque reflue (ai sensi della L.R. 4/07”.	
Proposta	n. PDTD-2011-654 del 26/10/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 27 (ventisette) ottobre 2011 (duemilaundici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Supporto tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle Acque reflue (ai sensi della L.R. 4/07”.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tale funzioni, attività e compiti dell’Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- LA Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonte agricola;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” con sue successive integrazioni e modifiche;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- la L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali, Capitolo III (art. 6-14) “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;

PREMESSO:

- che la sopracitata L.R. n. 4 /2007 all'art. 8 del Capitolo III, prevede che con Regolamento di Giunta regionale, siano emanate disposizioni in merito all'utilizzazione agronomica delle acque reflue di piccole aziende agroalimentari di allevamento;
- che in tale ambito, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue;
- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto con una specifica tecnico-economica agli atti;

DATO ATTO:

- che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, competente per materia ha ritenuto la proposta presentata da Arpa idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
- che, pertanto, è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento all'articolo 1 della sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione decorrono dalla data di esecutività della DGR n. 2124 del 27.12.2010 e dovranno terminare entro 6 mesi, salvo cause non imputabili ad Arpa, potrà essere concessa una proroga, mediante atto formale predisposto dal responsabile del Servizio Tutela e risanamento Risorsa Acqua;
- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 10.000,00 a titolo di finanziamento erogato secondo le modalità di cui all'art. 4 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paolo Cagnoli il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;


DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività relative a “Supporto tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle Acque reflue (ai sensi della L.R. 4/07”;
2. di dare atto che le attività previste nell'atto di cui al punto 1. decorrono dalla data di esecutività del DGR n. 2124 del 27.12. 2010 e dovranno terminare entro 6 mesi , salvo cause non imputabili ad Arpa, potrà essere concessa una proroga, mediante atto formale predisposto dal responsabile del Servizio Tutela e risanamento Risorsa Acqua;
3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 10.000,00 secondo le modalità di cui all'art. 4 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

VASNO



CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ARPA
DIREZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' RELATIVE A "SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO
ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL REGOLAMENTO
REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI E DELLE ACQUE REFLUE (AI SENSI
DELLA L.R. 4/07)".

L'anno 2011, il giorno 15 del mese febbraio

Tra


la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via
della Fiera, 8 (C.F. 80062590379), rappresentata
per la sottoscrizione della presente convenzione
dal Dirigente regionale competente per materia,
che elegge il domicilio legale preso il sopra
citato indirizzo, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 2124 del 27/12/2010,

E

l'Agenda Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Direzione Tecnica
di seguito denominata Arpa P. Iva e C.F.
04290860370 con sede in Largo Caduti del Lavoro, 6
- Bologna, rappresentata dal Direttore Ing. Vito
Belladonna,

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE del 23 Ottobre 2000



che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- la Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonte agricola;


- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

- la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali", Capitolo III (dall'art. 5 all'art. 14) "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. "Norme in materia ambientale", l'utilizzazione agronomica degli effluenti di




allevamento è soggetta a Comunicazione all'autorità competente;

- La L.R. n. 4/2007, oltre a confermare la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dà piena attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112 del D.Lgs. 152/06, che tratta i tempi/modi di trasmissione della comunicazione, le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- L'art.8 del Capitolo III della L.R. n. 4/2007, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto regionale, prevede che con Regolamento della Giunta regionale, siano emanate disposizioni in merito anche all'utilizzazione agronomica delle acque reflue di piccole aziende agroalimentari oltre all'utilizzazione degli effluenti di allevamento;

- che il sopra citato Regolamento deve contenere:

a) il Programma d'azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza



con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato // A - IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;


b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;


c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e la documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare i registri di utilizzazione, nonché i casi di esonero della comunicazione;

e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

Considerato inoltre che:






- in caso di accettazione da parte della Commissione Europea della richiesta di deroga presentata dalle Regioni del bacino padano, il singolo allevatore potrà accedere a standard in deroga nelle Zone Vulnerabili da Nitrati;

- le condizioni che l'allevatore dovrà rispettare in caso di accettazione della richiesta di deroga saranno le seguenti:

- a) procedura per la compilazione e contenuti della domanda;
- b) condizioni relative alla SAU (Superficie Agricola Utile) minima da destinare a colture ad alta asportazione dell'azoto e a lungo periodo di crescita;
- c) condizioni relative alla tipologia di liquame da utilizzare e ai trattamenti cui è consentito sottoporli;
- d) condizioni relative agli assetti colturali;
- e) condizioni relative alle efficienze minime dell'azoto da rispettare e descrizione delle modalità colturali per conseguirle;
- f) modalità e tempistica del monitoraggio a cura del gestore per la verifica degli impatti del regime di deroga a livello aziendale;

- le suddette condizioni faranno parte del

ref




nuovo Regolamento regionale in materia di
utilizzo agronomica;

Ritenuto opportuno, sottoporre la sola parte
del Regolamento riguardante le condizioni di
Deroga, a specifica Verifica di Assoggettabilità
ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006;

Ravvisata, pertanto, la necessità di
avvalersi del supporto tecnico di ARPA Direzione
Tecnica, per la realizzazione dell'attività di
verifica di assoggettabilità del regolamento
regionale in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti e delle acque reflue;

Vista la specifica tecnico-economica
"Supporto tecnico finalizzato alla verifica di
assoggettabilità del Regolamento regionale in
materia di utilizzazione agronomica degli
effluenti e delle acque reflue (ai sensi della
L.R. 4/07)" presentata da Arpa Direzione Tecnica
con nota Prot. n. PG.2010.0288159 del 19.11.2010,
che prevede un costo complessivo pari ad Euro
10.000,00;

Dato atto che il Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua, competente per materia,
ha ritenuto la proposta tecnico-economica idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello




economico;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s. m. che istituisce l'Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;

Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 8 del 18 novembre 2010 inerente "Prime indicazioni sulla tracciabilità



finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna affida all'Arpa Direzione Tecnica con sede in Largo Caduti del Lavoro, 6 - Bologna, che accetta, sulla base della specifica tecnico-economica acquisita al protocollo regionale PG.2010.0288159 del 19.11.2010, conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, la realizzazione delle attività relative a "Supporto tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue (ai sensi della L.R. 4/07)".

ARTICOLO 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale n.2124 del 27/12/2010 e dovranno terminare entro 6 mesi.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e





MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 €14,62
 QUATTORDICI/€2
 Entrate
 00010337 00003388 WDDHDD0:
 00097723 07/02/2011 08:46:35
 0001-00009 FD9CC0ZF18FC00A8
 IDENTIFICATIVO : 01070963496171
 0 1 07 096349 617 1



debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.

ARTICOLO 3 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio, verificherà l'operato dell'Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed Arpa.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO



La Regione riconosce ad Arpa Direzione Tecnica per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 la somma di Euro 10.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Tale finanziamento sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:


- il 30% dell'importo complessivo pari ad Euro 3.000,00 a seguito della dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- il 70% dell'importo complessivo, a saldo, pari ad Euro 7.000,00 a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività svolte e della dichiarazione attestante le spese sostenute.

Per tutti gli elaborati realizzati verranno prodotti, al termine delle attività, un CD che sarà fornito alla Regione, unitamente alle relazioni, in tre copie cartacee.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa, Direzione Tecnica, s'impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che



il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;

- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicato dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.

All'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.

ART. 6 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", di cui il DPR n. 252/98 dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di



lavoro nonché di professionisti.

Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.



ART. 7 - DIRITTI D'AUTORE E RISERVATEZZA


Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'ARPA csonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa





derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agencia tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione

Per ARPA

Emilia-Romagna

Direzione Tecnica

Il Dirigente Regionale


Il Direttore

Dott.ssa Rosanna Bissoli Ing. Vito Belladonna

Rosanna Bissoli



Vito Belladonna



N. Proposta: PDTD-2011-654 del 26/10/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Supporto tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle Acque reflue (ai sensi della L.R. 4/07”.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/10/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
